

dossier

XIX Legislatura

19 aprile 2023

Disposizioni urgenti per il
contrasto della scarsità idrica e
per il potenziamento e
l'adeguamento delle
infrastrutture idriche

D.L. n. 39/2023 - A.S. n. 660



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 81



SERVIZIO STUDI

Dipartimento ambiente

Tel. 066760-9253 st_ambiente@camera.it -  [@CD_ambiente](https://twitter.com/CD_ambiente)

Progetti di legge n. 97

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	5
Articolo 1 (<i>Cabina di regia per la crisi idrica</i>).....	7
Articolo 2 (<i>Superamento del dissenso e poteri sostitutivi</i>).....	13
Articolo 3 (<i>Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica della scheda</i>)	17
Articolo 4 (<i>Disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche</i>)	20
Articolo 5 (<i>Misure per garantire l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla crisi idrica</i>)	24
Articolo 6 (<i>Vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo</i>)	27
Articolo 7 (<i>Riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo</i>)	28
Articolo 8 (<i>Attuazione degli interventi di manutenzione degli invasi</i>).....	31
Articolo 9 (<i>Disposizioni urgenti in materia di fanghi da depurazione</i>).....	32
Articolo 10 (<i>Modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione</i>)	34
Articolo 11 (<i>Misure per l'istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica</i>)	38
Articolo 12 (<i>Misure per il rafforzamento del sistema sanzionatorio per l'estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe</i>)	40
Articolo 13 (<i>Piano di comunicazione relativo alla crisi idrica</i>)	41
Articolo 14 (<i>Entrata in vigore</i>).....	42

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1 ***(Cabina di regia per la crisi idrica)***

L'**articolo 1**, al fine di promuovere l'adeguamento della rete infrastrutturale idrica ai nuovi fabbisogni connessi al fenomeno della siccità, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia per la crisi idrica (comma 1). Alla Cabina di regia è attribuito l'esercizio di funzioni di impulso e coordinamento in merito alla realizzazione degli interventi, monitoraggio della realizzazione delle infrastrutture idriche già approvate e finanziate (ad esclusione di quelle finanziate dal PNRR e dal PNC), promozione del coordinamento tra i diversi livelli di governo ed enti pubblici e privati e dell'attivazione dei poteri sostitutivi, e monitoraggio sulla corretta utilizzazione delle risorse finanziarie (commi 2 e 8). La Cabina di regia effettua una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione, individuando quelli che possono essere realizzati da parte del Commissario, sulla base della comunicazione delle risorse disponibili da parte delle amministrazioni competenti (commi 3 e 4). Entro quindici giorni dalla ricognizione di cui al comma 3, con D.P.C.M. – sul cui schema è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari – si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla rimodulazione delle risorse disponibili e dei relativi interventi, nonché all'approvazione del programma degli interventi (commi 5 e 6). Sono, infine dettate disposizioni sui profili finanziari e organizzativi, sui monitoraggi periodici e sull'obbligo di riferire periodicamente alla Cabina di regia da parte dei Commissari di cui agli articoli 2 e 3 (commi 7, 9, 10 e 11).

Il **comma 1** istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una **Cabina di regia per la crisi idrica**, organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su delega di questi, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e composto dai seguenti ministri:

- Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR;
- Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;
- Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
- Ministro dell'economia e delle finanze.

Alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, i Ministri interessati. Quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, possono essere invitati altresì il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato.

Partecipa alle riunioni della Cabina di regia con funzioni di segretario il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici.

Il **comma 2** attribuisce alla Cabina di regia l'esercizio di **funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio** per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni.

Il **comma 3** prevede che **entro trenta giorni** dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (e dunque entro il 15 maggio 2023, essendo il decreto entrato in vigore il 15 aprile 2023), la Cabina di regia effettua una **ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione** per far fronte **nel breve termine** alla crisi idrica, **individuando quelli che possono essere realizzati da parte del Commissario**, ai sensi dell'art. 3 (alla cui scheda di lettura si rinvia).

La relazione tecnica precisa gli interventi di urgente realizzazione oggetto della ricognizione sono quelli che presentino caratteristiche progettuali tali da permettere l'immediato avvio dei lavori per far fronte nel breve termine alla crisi idrica.

La ricognizione indica, per ciascun intervento:

- il **fabbisogno totale o residuo** in caso di opere parzialmente finanziate;
- e il relativo **ordine di priorità** di finanziamento.

Il **comma 4** dispone che entro il medesimo termine di cui al comma 3 (ossia entro il 15 maggio 2023), le **amministrazioni competenti comunicano** alla Cabina di regia le **risorse disponibili destinate a legislazione vigente** al finanziamento di interventi nel settore idrico per i quali non siano già intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti, salvo che non dichiarino il carattere di urgenza dell'intervento per la crisi idrica. Le predette risorse previa rimodulazione delle stesse, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono destinate al finanziamento degli interventi di cui al medesimo comma 3, fermo restando il finanziamento della progettazione per gli interventi oggetto di rimodulazione.

Il **comma 5** stabilisce che entro quindici giorni dalla ricognizione di cui al comma 3 e delle comunicazioni di cui al comma 4, con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

- alla **rimodulazione delle risorse disponibili** e dei relativi interventi, come individuati ai sensi del comma 4;
- nonché all'approvazione del **programma degli interventi** individuati dalla Cabina di regia ai sensi del comma 3, nel limite delle risorse disponibili.

Il **comma 6** disciplina nel dettaglio contenuto e procedura di adozione del D.P.C.M. di cui al comma 5. In particolare, il primo e il secondo periodo del comma 6 prevedono che il decreto di cui al comma 5:

- **ripartisce le risorse tra gli interventi** identificati con codice unico di progetto, indicando per ogni intervento il cronoprogramma procedurale, l'amministrazione responsabile ovvero il soggetto attuatore, nonché il costo complessivo dell'intervento a valere sulle risorse di cui al comma 5 ovvero a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente;
- provvede altresì a indicare la **quota di risorse da destinare** agli interventi di cui all'articolo 4, comma 3 (ossia gli interventi urgenti per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi delle dighe), finalizzati al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche e al **recupero della capacità di invaso**, anche attraverso la realizzazione delle **operazioni di sghiaimento e sfangamento delle dighe**, sulla base dei progetti di gestione di cui all'art. 114 del D. Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente).

L'[art. 114 del D. Lgs. n. 152/2006](#) dispone, al comma 2, che al fine di assicurare il mantenimento della capacità di invaso e la salvaguardia sia della qualità dell'acqua invasata sia del corpo ricettore, le operazioni di svaso, sghiaimento e sfangamento delle dighe sono effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun invaso. Il progetto di gestione è finalizzato a definire sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con le attività di manutenzione da eseguire sull'impianto, sia le misure di prevenzione e tutela del corpo ricettore, dell'ecosistema acquatico, delle attività di pesca e delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dell'invaso durante le operazioni stesse. Ai sensi del comma 5, il progetto di gestione è approvato dalle regioni, con eventuali prescrizioni, entro sei mesi dalla sua presentazione, previo parere dell'amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, ai sensi degli articoli 89 e 91 del D. Lgs. n. 112/1998, e sentiti, ove necessario, gli enti gestori delle aree protette direttamente interessate; per le dighe di cui all'art. 91 del D. Lgs. n. 112/1998 (ossia le dighe che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi), il progetto approvato è trasmesso al Registro italiano dighe (RID) per l'inserimento, anche in forma sintetica, come parte integrante del foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 1363/1959, e relative disposizioni di attuazione. Il progetto di gestione si intende approvato e diviene operativo trascorsi sei mesi dalla data di presentazione senza che sia intervenuta alcuna pronuncia da parte della regione competente, fermo restando il potere di tali Enti di dettare eventuali prescrizioni, anche trascorso tale termine. Il comma 6 dispone che con l'approvazione del progetto il gestore è autorizzato ad eseguire le operazioni di svaso, sghiaimento e sfangamento in conformità ai limiti indicati nel progetto stesso e alle relative prescrizioni.

Il terzo periodo del comma 6 prevede che lo schema di D.P.C.M. è trasmesso, corredato di relazione tecnica, alle Camere per l'espressione del **parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari**. Il parere deve essere reso entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione, decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato.

Il **comma 7** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui e, ove necessario, mediante versamento all'entrata e successiva riassegnazione alla spesa.

La relazione tecnica evidenzia che dai commi 5, 6 e 7 non derivano effetti finanziari in quanto il programma degli interventi viene definito nel limite delle risorse disponibili individuate ai sensi del comma 5 e a invarianza dei saldi di finanza pubblica.

Il **comma 8** elenca nel dettaglio le attribuzioni della Cabina di regia, stabilendo che, fermi restando i compiti e le funzioni di cui al comma 2, essa:

- a) svolge attività di **impulso e coordinamento** in merito alla realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica, nonché al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni;
- b) ferme restando le competenze e le procedure di approvazione previste a legislazione vigente, **monitora la realizzazione delle infrastrutture idriche già approvate e finanziate** nell'ambito delle politiche di investimento nazionali ed europee, ivi incluse quelle di coesione, ad eccezione di quelle finanziate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC), anche sulla base dei dati ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Si ricorda che il PNRR prevede investimenti per 2 miliardi di euro in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico (M2C4.4-I.4.1 – 28, 29) miranti a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento idrico di importanti aree urbane e delle grandi aree irrigue, l'adeguamento e il mantenimento della sicurezza delle opere strutturali, e una maggiore resilienza delle infrastrutture, anche in un'ottica di adattamento ai cambiamenti climatici. Con il [D.M. 16 dicembre 2021, n. 517](#) sono stati individuati 124 interventi e assegnate le risorse ai soggetti attuatori. Entro il terzo trimestre del 2023 è previsto il traguardo relativo all'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici relativi alla linea di investimento in oggetto. Per approfondimenti sugli interventi e sul relativo stato di attuazione si rinvia alla [tabella "Acqua e territorio – investimenti"](#) nella sezione PNRR del portale della documentazione della Camera dei deputati.

- c) **promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo**, gli enti pubblici nazionali e territoriali e **ogni altro soggetto pubblico e privato** competente, anche fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticità;
- d) nell'ambito delle attività di monitoraggio svolte ai sensi dell'articolo in esame, **promuove**, in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente idoneo a precludere la realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera b) e al comma 3 ovvero di ritardo, inerzia o difformità nella progettazione ed esecuzione dei medesimi, nonché qualora sia messo a rischio,

anche in via prospettica, il rispetto del relativo cronoprogramma, **l'attivazione dei poteri sostitutivi** di cui all'art. 2 (alla cui scheda di lettura si rinvia);

e) svolge attività di **coordinamento e monitoraggio in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili** per le finalità dell'articolo in esame, anche presenti nelle contabilità speciali e nei fondi destinati alla realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera b) e al comma 3, anche attraverso la corretta alimentazione delle banche dati esistenti.

Sotto il profilo della formulazione del testo, si valuti l'opportunità di ricondurre ad un unico comma la disciplina dei compiti e delle funzioni della Cabina di regia, ora suddivisa tra la norma generale di cui al comma 2 e l'elencazione dettagliata di cui al comma 8.

Il **comma 9** attribuisce alla Cabina di regia, per le funzioni di cui ai commi 2 e 8, il compito di **acquisire** dagli enti e dai soggetti attuatori i **monitoraggi periodici sullo stato di attuazione** dei predetti interventi, predisposti anche sulla base delle informazioni ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il **comma 10** prevede che le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine, viene previsto che il Dipartimento può avvalersi fino a un massimo di tre esperti o consulenti, di cui all'art. 9, comma 2, del D. Lgs. n. 303/1999, e che ad essi compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico.

Il comma 2 dell'art. 9 del D. Lgs. n. 303/1999 prevede che la Presidenza del Consiglio si avvale, tra l'altro, per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale, di consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente.

A tal fine viene autorizzata la spesa di **euro 87.500 per l'anno 2023** e di **euro 150.000 per l'anno 2024** e si prevede che al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 200 della L. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione. Il Fondo, la cui dotazione è stata ripetutamente rideterminata da norme di legge, è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 11**, al primo periodo, prevede l'**obbligo di riferire periodicamente alla Cabina di regia**, mediante la trasmissione di una relazione sulle attività espletate, a carico:

- del Commissario straordinario di cui all'art. 3, comma 1;
- dei Commissari di cui all'art. 3, comma 7, primo periodo;

Il riferimento è ai Commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 32/2019 per la realizzazione degli interventi afferenti le infrastrutture di cui al comma 1, ai Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico, ai Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'art. 1, comma 153, della L. n. 145/2018, e al Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. n. 243/2016 e all'art. 5, comma 6, del D.L. n. 111/2019, qualora già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

- e dei Commissari eventualmente nominati ai sensi dell'art. 2.

Il riferimento è ai commissari ad acta eventualmente nominati, nell'esercizio dei poteri sostitutivi, ai sensi dell'[art. 12 del D.L. n. 77/2021](#), previsti dall'art. 2 del decreto in esame.

La relazione sulle attività espletate reca l'indicazione:

- dello **stato di realizzazione degli interventi** ad essi affidati sulla base delle informazioni di cui al comma 9;
- e delle **iniziative adottate e da intraprendere**, anche in funzione delle eventuali criticità riscontrate.

Il secondo periodo del comma in esame prevede infine un analogo obbligo di riferire periodicamente alla Cabina di regia, mediante la trasmissione della relazione di cui al primo periodo, per il tramite del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per i Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica di cui all'art. 3, comma 7, secondo periodo (ossia i Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica, nominati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), 16, comma 1, e 24, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 1/2018, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Umbria, Lazio, Liguria, Toscana e Marche fino al 31 dicembre 2023).

Articolo 2 **(Superamento del dissenso e poteri sostitutivi)**

L'**articolo 2** disciplina l'esercizio di poteri sostitutivi per situazioni di inerzia, ritardo o difformità nella progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico.

Così come profila un meccanismo di superamento del dissenso, per i casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente, proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere la realizzazione degli interventi.

Qualora si opti, entro l'esercizio di poteri sostitutivi, per la nomina di un Commissario *ad acta*, gli oneri che ne conseguano sono previsti gravare sul soggetto attuatore inadempiente.

L'**articolo 2** detta previsioni in ordine all'**esercizio di poteri sostitutivi** e al **superamento del dissenso** allorché, nella realizzazione di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, si palesino casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente idoneo a precludere la realizzazione degli interventi urgenti, ovvero casi di ritardo, inerzia o difformità nella progettazione ed esecuzione dei medesimi interventi, o ancora qualora ne sia messo a rischio il crono-programma.

La disciplina così posta è 'bipartita', a seconda si tratti di inerzia, ritardo o difformità nella progettazione ed esecuzione degli interventi, o si tratti di preclusivi dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente da parte di organo di un ente territoriale.

Nel primo caso – ossia situazioni di inerzia, ritardo o difformità nella progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico – il **comma 1** disegna l'esercizio di **poteri sostitutivi**, la cui proposta è in capo alla **Cabina di regia** per la crisi idrica (istituita dall'articolo 1 del presente decreto-legge).

Siffatti poteri sostitutivi hanno la medesima portata di alcuni poteri già attribuiti allo Stato per il caso di inadempienza di un soggetto attuatore di progetti o interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del medesimo PNRR).

Infatti la disposizione in esame fa rinvio a puntuali disposizioni del decreto-legge n. 77 del 2021, il quale, oltre ad allestire in prima battuta la *governance* del PNRR, ha definito misure di accelerazione e snellimento delle correlative procedure amministrative. Il suo articolo 12 tratta, specificamente, di poteri sostitutivi. Il testo vigente di quell'articolo è la risultante, peraltro, di una rivisitazione condotta dal decreto-legge n. 13 del 2023 (all'articolo 3).

Ad essere qui richiamati, dell'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021, sono i commi 1, 5, 5-bis e 6, quarto periodo.

Il citato comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 77 disciplina la procedura di attivazione del potere sostitutivo nei confronti degli enti territoriali – regioni, province autonome, città metropolitane, province e comuni, “ambiti territoriali sociali” – qualora, operando come soggetti attuatori di progetti o interventi del PNRR, essi risultino inadempienti.

La norma specifica, a titolo esemplificativo, che l'inadempienza può concretizzarsi nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti; o nel ritardo, inerzia, difformità, nell'esecuzione di progetti e interventi.

In ogni caso, condizione per esercitare il potere sostitutivo è che sia a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR.

In tali frangenti il Presidente del Consiglio – su proposta della Cabina di regia, si è ricordato – pone **al soggetto attuatore un termine non superiore a quindici giorni** per provvedere.

In caso di perdurante inerzia, il Consiglio dei ministri (su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore) **individua il soggetto cui attribuire, in via sostitutiva, il potere di provvedere** ad adottare gli atti o provvedimenti necessari o all'esecuzione.

Questo soggetto-sostituto può essere un'amministrazione, ente, organo, ufficio ovvero uno o più commissari *ad acta* appositamente nominati.

Il soggetto individuato, per esercitare i poteri sostitutivi, può avvalersi delle società a partecipazione pubblica elencate all'articolo 2 del decreto legislativo n. 175 del 2016 (vale a dire le società a controllo pubblico, le società a partecipazione pubblica, anche quotate, le società in *house*) o anche di altre amministrazioni specificamente indicate.

Il comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 77, cui è fatto del pari rinvio, disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del soggetto cui siano stati conferiti.

Si prevede che ove “**strettamente indispensabile** per garantire il rispetto del **cronoprogramma** del progetto”, tale soggetto provveda all'adozione dei relativi atti mediante **ordinanza motivata**. Essa può essere adottata **in deroga** ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale (fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, del codice delle leggi antimafia, e degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea) (previsione in gran parte analoga a quella recata dal decreto-legge n. 109 del 2018 per la ricostruzione a Genova del ponte Morandi). Siffatta ordinanza è immediatamente efficace (ed è pubblicata in Gazzetta ufficiale).

Nel caso deroga si abbia e riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

E se la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza è adottata previa autorizzazione della Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (diversa dalla Cabina di regia per la crisi idrica di

nuova previsione), qualora il Consiglio dei ministri non abbia già reso l'autorizzazione.

In caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad **interventi di tipo edilizio o infrastrutturale**, si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2 e comma 3, terzo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019 relative ai poteri dei **Commissari** straordinari ivi previsti.

Le disposizioni previste all'articolo 4, commi 1-5, del citato decreto-legge n. 32 del 2019 (cd. 'sblocca-cantieri') disciplinano una procedura per l'individuazione di interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari.

In particolare, in forza del comma 2, i Commissari straordinari, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. Il medesimo comma dispone che l'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale e alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali è delineata una specifica disciplina.

Il comma 3 prevede, al terzo periodo, che per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

Il comma 5-bis dell'articolo 12 del decreto-legge n. 77, anch'esso oggetto di rinvio normativo, estende l'applicazione delle disposizioni del medesimo comma 5 sull'esercizio del potere sostitutivo anche qualora il ritardo o l'inerzia riguardi una **pluralità di interventi** ovvero l'attuazione di un **intero programma** di interventi.

Infine il comma 6, quarto periodo dell'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021 dispone che **in caso di nomina di Commissari, gli eventuali oneri** conseguenti siano a carico **dei soggetti attuatori inadempienti** sostituiti.

Parrebbe suscettibile di approfondimento la mancata menzione, nel rinvio normativo, altresì del terzo periodo di tale articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021, benché esso sia richiamato nella relazione illustrativa del provvedimento in esame.

Il terzo periodo dell'articolo 12, da ultimo sopra ricordato, è quello che fa ulteriore rinvio all'articolo 15, commi da 1 a 3 del decreto-legge n. 98 del 2011. In particolare, il comma 3 concerne il compenso dei Commissari (composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro annui; la parte variabile,

strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare anch'essa 50 mila euro annui).

Dispone il **comma 2**, invece, per i casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente, proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di uno degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico od interventi urgenti per far fronte alla crisi idrica nel breve periodo.

Ad essere qui trattato è dunque, prevalentemente, un meccanismo di **superamento del dissenso** (eventualmente propedeutico all'esercizio di poteri sostitutivi, qualora non si giunga a soluzioni condivise).

Sta, dunque, alla Cabina di regia per la crisi idrica nella sua attività di monitoraggio, rilevare i casi e proporle al Presidente del Consiglio la **sottoposizione alla Conferenza unificata**, per concordare le **iniziative** da assumere, **da definirsi entro quindici giorni** dalla data di convocazione della medesima Conferenza.

Siffatta previsione si applica qualora un diverso meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle disposizioni vigenti.

Decorso il termine di quindici giorni ed in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dei ministri "le opportune iniziative", ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi dello Stato rispetto agli enti territoriali (secondo la potestà accordatagli dall'articolo 117, quinto comma, e dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione).

Il **comma 3** prevede, in via generale con riferimento agli interventi richiesti dalla crisi idrica, che gli eventuali **oneri** derivanti dalla nomina di **Commissari** ai sensi del presente articolo siano a **carico dei soggetti attuatori inadempienti** sostituiti.

Articolo 3

(Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica della scheda)

L'articolo 3 prevede la nomina del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, che resta in carica fino al 31 dicembre 2023 e può essere prorogato fino al 31 dicembre 2024.

In particolare, il **comma 1**, prevede che la nomina del Commissario venga disposta con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, **previa delibera del Consiglio dei ministri**.

In base a quanto previsto dal comma in questione, il Commissario straordinario esercita le proprie funzioni sull'intero territorio nazionale, sulla base dei dati degli osservatori distrettuali permanenti per gli utilizzi idrici istituiti nei distretti idrografici di cui all'articolo 11. Al commissario **può essere riconosciuto un compenso che è determinato con il decreto di nomina**.

Il comma 2 prevede che l'organo commissariale provvede, in via d'urgenza, alla **realizzazione degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia**, operando **in deroga** ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Il comma 3 individua i compiti e funzioni del Commissario, prevedendo che lo stesso:

- acquisisce i dati relativi allo stato di severità idrica su scala nazionale;
- acquisisce dalle autorità concedenti il censimento delle concessioni di derivazione rilasciate su tutto il territorio nazionale per usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici e delle domande di concessione presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivati dagli invasi e alla riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene ai sensi dell'articolo 5;
- acquisisce i dati del monitoraggio sullo stato di attuazione del programma degli interventi indicati nei piani di ambito;

- verifica e coordina l'adozione, da parte delle regioni, delle misure previste per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della risorsa idrica, proponendo l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 4;
- verifica e monitora lo svolgimento dell'*iter* autorizzativo dei progetti di gestione degli invasi finalizzato alle operazioni di sghiaimento e sfangamento degli invasi, proponendo l'adozione degli interventi correttivi ovvero l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 4, in caso di inerzia o ritardo;
- provvede all'individuazione delle dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi ai sensi dell'articolo 4, comma 3;
- effettua una ricognizione degli invasi fuori esercizio temporaneo da finanziare nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo 1 per favorirne il recupero in alternativa alla dismissione;
- collabora con le regioni, supportandole nell'esercizio delle relative competenze in materia.

Il comma 4 prevede che, **in caso di inerzia o ritardo nella realizzazione degli interventi** sopra richiamati, **il Commissario**, anche su richiesta delle regioni, informa il Presidente del Consiglio dei ministri e **assegna al soggetto inadempiente un termine per provvedere non superiore a quindici giorni.**

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti e mitigare gli effetti del fenomeno della scarsità idrica, **in caso di perdurante inerzia**, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il soggetto inadempiente, previa delibera del Consiglio dei ministri, **attribuisce al Commissario il potere di adottare, in via sostitutiva, gli atti o i provvedimenti necessari** ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi.

Il comma 5, al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni commissariali, stabilisce che **il Commissario può adottare, in via d'urgenza, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale correlata al fenomeno della scarsità idrica**, ad esclusione delle attività di protezione civile che vengono assicurate dal Sistema nazionale di protezione civile in raccordo con il Commissario.

Al comma 6 si prevede **l'istituzione di una struttura commissariale** per il supporto allo svolgimento dei compiti allo stesso assegnati che opera alle sue dirette dipendenze. Tale struttura è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta da un contingente massimo di personale pari a dodici unità, di cui due unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale non dirigenziale.

La Struttura in questione può avvalersi altresì di un massimo di cinque esperti o consulenti, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di

50.000 euro, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico.

Il comma 7, infine, prevede che, fino al completamento degli interventi, restano fermi i compiti e le funzioni già attribuiti ai Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi afferenti le infrastrutture di cui al comma 1, dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e del Commissario unico nazionale per la depurazione, qualora già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Si prevede, infine, che restano fermi, fino al 31 dicembre 2023, i compiti e le funzioni dei Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica, nominati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di *deficit* idrico, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Umbria, Lazio, Liguria, Toscana e Marche.

Articolo 4
***(Disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e
l'adeguamento delle infrastrutture idriche)***

L'articolo 4 introduce disposizioni finalizzate a **semplificare** le **procedure** volte alla **realizzazione** delle **infrastrutture idriche** e a **garantire** la **sicurezza** e la **gestione** degli **invasi**.

Il **comma 1** dell'articolo in esame dispone l'applicazione delle **semplificazioni** previste dall'**articolo 48 del [decreto-legge n. 77 del 2021](#)** per gli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, alle **procedure** di **progettazione** e **realizzazione** di alcuni **interventi infrastrutturali del settore idrico**, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento. Al contempo viene **esclusa** l'applicabilità ai predetti interventi delle **disposizioni relative al dibattito pubblico** di cui all'articolo 22 del [d.lgs. n. 50 del 2016](#).

Nei casi in cui, in merito ai predetti interventi, sia previsto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, si prevede che lo stesso debba essere reso entro sessanta giorni. Inoltre, i termini per l'approvazione dei progetti di gestione di cui all'articolo 114 del [d.lgs. n. 152 del 2006](#) e per la verifica dei piani di utilizzo dall'articolo 9 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017](#) sono ridotti della metà.

Al **comma 2**, viene previsto un **regime semplificato** in ordine alle **procedure** di **verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale (VIA)**, di cui all'articolo 19 del d.lgs. n. 152 del 2006, per **interventi di modifica delle dighe esistenti**, attraverso la presentazione di check-list (liste di controllo di cui all'articolo 6, comma 9, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006) finalizzate a individuare gli impatti delle modifiche all'impianto. In deroga a quanto previsto dall'attuale Codice dell'ambiente, la disposizione introduce una procedura semplificata con una tempistica ridotta (pari a trenta giorni dalla presentazione dell'istanza) entro la quale l'Autorità competente (Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o regioni) è tenuta a pronunciare l'esito delle proprie valutazioni. Al fine di contemperare la speditezza della procedura con adeguati standard di pubblicità e trasparenza, viene previsto che l'**esito** della **valutazione** e la **documentazione trasmessa dal proponente** siano tempestivamente **pubblicati** dall'autorità competente sul proprio **sito internet istituzionale**. In **caso di inerzia**, è previsto l'**intervento del Presidente del Consiglio dei ministri** che, su proposta della Cabina di regia, assegna all'autorità competente un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In via residuale, in caso di perdurante inerzia, il Presidente del Consiglio dei ministri individua

l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità.

In relazione all'ambito di applicazione della misura di semplificazione di cui al comma 2, si rappresenta che la stessa è applicabile a tutti gli interventi di competenza statale e regionale di modifica delle infrastrutture idriche esistenti, individuati per il contenimento e il contrasto della crisi idrica. Trattasi, pertanto, di:

- **interventi** necessari alla **mitigazione** dei **danni** connessi al fenomeno della siccità, al **potenziamento** ed **adeguamento** delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e di ridurre le dispersioni di risorse idriche;

- **infrastrutture finanziate** nell'ambito delle **politiche di investimento nazionali ed europee**, ivi incluse quelle di coesione, ad eccezione di quelle finanziate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC).

In relazione alla riduzione della tempistica prevista dal comma 2 per lo svolgimento dell'istruttoria di verifica di assoggettabilità, si evidenzia che la normativa eurounitaria in materia di VIA non prevede, per tale procedura, una fase di consultazione del pubblico. Invero, si tratta di uno “*screening*” finalizzato a verificare se l'intervento proposto “determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA”.

Da tale contesto, pertanto, si evince che l'attuale **fase di consultazione del pubblico** prevista dall'articolo 19 del d.lgs. n. 152 del 2006 **possa essere eliminata** in ragione delle preminenti esigenze di realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture idriche e delle misure di contrasto al fenomeno della siccità, essendo comunque garantita adeguata informazione del pubblico mediante la pubblicazione dell'esito della valutazione e della documentazione trasmessa dal proponente sul sito internet dell'autorità competente. L'eliminazione della fase di consultazione del pubblico garantirebbe non solo un risparmio netto, in termini di tempistica, di 30 giorni, ma anche l'eliminazione della fase istruttoria necessaria per la valutazione e la controdeduzione di tali osservazioni che, si ricorda, non essendo prevista dalla normativa dell'Unione europea, nel caso specifico, alla luce di una valutazione complessiva e di un bilanciamento degli interessi pubblici coinvolti, potrebbero rappresentare un'ipotesi di “*gold plating*”.

A tal proposito, si evidenzia, peraltro, che gli interventi di modifica sulle infrastrutture idriche esistenti possono essere facilmente “tipizzati” e valutati ai fini della verifica degli impatti, come proposto dalla norma, mediante l'utilizzo di liste di controllo, in quanto trattasi, per lo più, di adeguamenti e miglioramenti della sicurezza delle infrastrutture idriche: la verifica di assoggettabilità di tali interventi, anche sulla base delle numerose istruttorie svolte dalle autorità competenti in materia di valutazione ambientale, può essere facilitata e resa più veloce, al netto delle caratteristiche specifiche dell'intervento, che saranno comunque valutate, dalle pregresse verifiche svolte.

Infine, relativamente all'esercizio del **potere sostitutivo in caso di ritardo o inerzia al rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità**, si rappresenta che la norma è stata formulata al fine di rispondere in tempi brevi alla crisi idrica, nonché alla necessità di procedere alla realizzazione di interventi per la messa in sicurezza,

ritenendo che l'attuale previsione dell'esercizio del potere sostitutivo dell'articolo 19, comma 11, del d.lgs. n. 152 del 2006 non risulti idonea a soddisfare le preminenti ed urgenti esigenze sopra rappresentate. Il richiamato comma 11 prevede, infatti, una procedura incompatibile con i tempi ristretti richiesti per effettuare gli interventi indifferibili individuati dall'articolo 1, comma 2 («...*In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito, qualora la competente Commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni*»). Il ricorso all'esercizio del potere sostitutivo proposto dalla norma appare proporzionato alla necessità di procedere celermente alla realizzazione degli interventi, ricorrendo nel caso di specie “grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica”.

Il **comma 3** introduce due **limiti temporali** funzionali a garantire il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, nonché l'incremento delle condizioni di sicurezza e il recupero della capacità di invaso, attraverso la **realizzazione di interventi di rimozione di sedimenti accumulati nei serbatoi**. In particolare, si prevede che entro il **30 giugno 2023** si provveda all'individuazione, ad opera del Commissario, sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi redatti ai sensi dell'articolo 114 del d.lgs. n. 152 del 2006, delle dighe per le quali risulti necessaria e urgente l'adozione dei predetti interventi. Entro il **30 settembre 2023**, inoltre, viene disposto che le regioni interessate debbano individuare le modalità idonee alla gestione dei sedimenti asportati ed i siti idonei allo stoccaggio definitivo. In caso di mancato rispetto di tale termine, si provvede all'esercizio dei **poteri commissariali sostitutivi** di cui all'articolo 3.

Il **comma 4** dispone che all'attuazione del comma 3 si provvede nei limiti delle **risorse** individuate ai sensi dell'**articolo 1, comma 6**.

Nel quadro degli interventi necessari ad assicurare il completamento dei procedimenti di **acquisizione al demanio di beni di soggetti privati**, a suo tempo occupati da enti pubblici titolari della concessione di **costruzione di infrastrutture idriche di rilevante impatto territoriale**, la cui realizzazione sia stata avviata ai sensi degli articoli 92 e 93 [del regio decreto n. 215 del 1933](#) e dell'articolo 3 della [legge n. 166 del 1952](#), il **comma 5** introduce un **termine di conclusione dei procedimenti**, pari a **180 giorni** decorrenti dal loro avvio, in deroga rispetto a quello previsto dall'articolo 2 della [legge n. 241 del 1990](#). Il superamento del termine ordinario di 90 giorni si giustifica in ragione della necessità di assicurare la sostenibilità degli interventi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, tenuto conto degli interessi pubblici da tutelare e della particolare complessità dei procedimenti. Il mancato completamento di alcune procedure espropriative, difatti, ha comportato l'insorgere di contenziosi tra i proprietari che hanno subito l'occupazione del suolo e gli enti concessionari, nei quali sono state avanzate richieste di

restituzione in pristino dei luoghi ormai irreversibilmente occupati dalla costruzione di grandi invasi, ma la cui demolizione costituirebbe un costo non sostenibile in termini sociali prima che economici.

Articolo 5

(Misure per garantire l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla crisi idrica)

L'**articolo 5** disciplina gli interventi del Commissario riguardanti la regolazione dei volumi e delle portate degli invasi, la riduzione dei volumi riservati alla laminazione delle piene e la riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, nonché il miglioramento della capacità di invaso, ivi inclusi gli interventi finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio.

Regolazione dei volumi e delle portate derivati dagli invasi

Il **comma 1** dell'articolo 5 stabilisce che il **Commissario, d'intesa con la regione** territorialmente competente, provvede alla **regolazione dei volumi e delle portate derivati dagli invasi**, nei limiti delle quote autorizzate dalle concessioni di derivazione e dagli atti adottati dalle autorità di vigilanza, in funzione dell'uso della risorsa.

Tale intervento è finalizzato a garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo **potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico**.

Per lo svolgimento delle attività di regolazione relative ai volumi degli invasi con riferimento alle **dighe che superano i 15 metri** o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi (art. 1, comma 1, del D.L. 507/1994), il **Commissario** acquisisce il parere vincolante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si esprime sulle condizioni di sicurezza della diga entro dieci giorni dalla richiesta di parere.

Se il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non provvede entro il predetto termine, il Commissario assegna all'amministrazione un termine per provvedere non superiore a dieci giorni.

Riduzione dei volumi riservati alla laminazione delle piene

Il **comma 2** consente al Commissario - **previo parere** della regione territorialmente competente e sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti inerenti la sicurezza – di autorizzare la **riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione¹ delle piene**, disposti ai sensi delle disposizioni di Protezione civile.

La [Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004](#) recante "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di

¹ Per laminazione delle piene in ingegneria idraulica si intende il progressivo abbassamento del colmo di piena per un alveo fluviale. I bacini di laminazione/espansione sono opere idrauliche che vengono realizzate per ridurre la portata durante le piene di un corso d'acqua tramite lo stoccaggio temporaneo di parte del volume dell'onda di piena.

allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”, in particolare al punto 5 concernente le misure di previsione e prevenzione non strutturale finalizzate al governo delle piene, evidenzia che:

- nei bacini idrografici in cui sono presenti invasi artificiali di interesse regionale o interregionale, le Regioni devono organizzare un’adeguata attività di regolazione dei deflussi per fini di protezione civile;
- le Regioni individuano l’Autorità responsabile del governo delle piene che, con il concorso dei Centri Funzionali, delle Autorità di Bacino, del Registro italiano delle dighe, degli Uffici territoriali di Governo, delle Autorità responsabili dei piani di emergenza provinciali e del Presidio territoriale, assicuri la massima laminazione della piena, attesa o in atto, e lo sversamento in alveo di portate non pericolose per i tratti del corso d’acqua a valle;
- per gli invasi artificiali che presentano caratteristiche idonee per un loro efficace utilizzo ai fini della laminazione delle piene, le Regioni, con il concorso tecnico dei Centri Funzionali, delle Autorità di bacino e del Registro italiano dighe e d’intesa con il gestore, sotto il coordinamento del Dipartimento della protezione civile, predispongono e adottano un piano di laminazione preventivo.

Da tale ambito, sono escluse le limitazioni di esercizio disposte per motivi connessi alla sicurezza dello sbarramento o delle sponde, tenuto anche conto dei Piani di emergenza delle dighe ([direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014](#)) e dei piani di laminazione (direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004).

La **direttiva 8 luglio 2014** intende:

- stabilire le condizioni di attivazione delle fasi di allerta per le finalità di sicurezza degli sbarramenti e di gestione del rischio idraulico a valle;
- definire le azioni conseguenti alla attivazione delle suddette fasi di allerta in caso di eventi e scenari, temuti o in atto, aventi rilievo per l’allertamento e l’attivazione del sistema di Protezione civile;
- stabilire i legami funzionali e procedurali tra i vari soggetti coinvolti nella predisposizione, attivazione ed attuazione delle azioni atte a garantire la sicurezza degli sbarramenti ed il contrasto del rischio idraulico a valle;
- individuare i soggetti istituzionalmente preposti alla predisposizione dei piani di emergenza per contrastare le situazioni di pericolo connesse con la propagazione di un’onda di piena originata da manovre degli organi di scarico ovvero dall’ipotetico collasso dello sbarramento.

Interventi sull’invaso

Il **comma 3** consente al Commissario di **fissare un termine per l’effettuazione** da parte dei concessionari e dei gestori delle infrastrutture idriche a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico degli **interventi**:

- di riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche;
- nonché di interventi di miglioramento della capacità di invaso, ivi inclusi quelli finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio.

Tali interventi sono individuati in coerenza con gli obblighi di legge o derivanti dalla concessione dalle autorità concedenti o dalle amministrazioni vigilanti sulla sicurezza dell'invaso.

Il **comma 3** disciplina la possibilità di **revoca della concessione da parte del Commissario**.

In particolare, qualora senza giustificato motivo non sia data ottemperanza a quanto disposto in materia di interventi sull'invaso, il Commissario può attivare, sentito l'ente concedente, il procedimento di revoca della concessione, per grave inadempimento degli obblighi previsti per il concessionario e procedere all'espletamento delle procedure e delle attività finalizzate all'assegnazione della concessione.

Articolo 6
(Vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo)

L'**articolo 6 include le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo** fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato nell'**attività edilizia libera** ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

L'**articolo 6** modifica l'articolo 6, comma 1, del decreto del D.P.R. n. 380 del 2001.

Il D.P.R. 380 del 2001 reca i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la **disciplina dell'attività edilizia** (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). L'articolo 6 disciplina l'**attività edilizia libera elencando gli interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo**, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

Per effetto dell'articolo in esame viene inserita nell'elenco degli interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle normative di settore, le **vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo** fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato (nuova lettera “e-sexies”) del comma 1 dell'articolo 6 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

Articolo 7

(Riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo)

L'**articolo 7** consente il **riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate**. Tale riutilizzo è **autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente** ai sensi del [regolamento \(UE\) 2020/741](#) sulla base di un **procedimento unico**, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate.

Le norme in esame hanno l'obiettivo di fronteggiare la crisi idrica, garantendone una gestione razionale e sostenibile. A tale fine, il **comma 1 dell'articolo 7**, comma 1 consente il **riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate** prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto in esame, nel **rispetto delle prescrizioni minime** di cui alla Parte A dell'Allegato A (vedi *infra*).

Il riutilizzo delle acque reflue depurate a uso irriguo è **autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente** ai sensi del [regolamento \(UE\) 2020/741](#).

Tale regolamento stabilisce le prescrizioni minime applicabili alla qualità dell'acqua e al relativo monitoraggio, nonché disposizioni sulla gestione dei rischi, e sull'utilizzo sicuro delle acque affinate (acque reflue urbane depurate) nel quadro di una gestione integrata delle risorse idriche. L'obiettivo è quello di garantire la sicurezza delle acque affinate a fini irrigui in agricoltura, onde assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e animale, promuovere l'economia circolare, favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici, e contribuire agli obiettivi della direttiva 2000/60/CE affrontando in modo coordinato in tutta l'Unione il problema della scarsità idrica e le risultanti pressioni sulle risorse idriche, e contribuire di conseguenza anche al buon funzionamento del mercato interno.

Il **comma 2** specifica che l'**autorizzazione** è **rilasciata** a seguito di un **procedimento unico**, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e secondo le modalità di cui alla legge n. 241 del 1990, al quale **partecipano** l'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e l'azienda sanitaria territorialmente competenti, nonché ciascuna amministrazione interessata. Il rilascio dell'autorizzazione unica comprende ogni autorizzazione, parere, concerto, nulla osta e atto di assenso necessario, comunque denominato. L'**istanza** di autorizzazione unica è presentata dal gestore dell'impianto di depurazione, sentiti i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue. Il **termine** per la conclusione del procedimento unico è pari a **quarantacinque giorni** dalla data di ricezione dell'istanza, decorso il quale, il **Commissario**, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, **esercita il potere sostitutivo** e conclude il procedimento **entro il termine di trenta giorni**.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il comma 3 stabilisce, infine, che il **piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua** di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/741 sia predisposto dal gestore dell'impianto che ha presentato l'istanza, in collaborazione con i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue, nel rispetto di quanto previsto alla Parte B dell'Allegato A (vedi *infra*) al decreto in esame.

Il citato articolo 5 del regolamento (UE) 2020/741 stabilisce che, ai fini della produzione, dell'erogazione e dell'utilizzo di acque affinate, l'autorità competente provvede a che **venga stabilito un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua**, il quale può includere uno o più sistemi di riutilizzo dell'acqua.

Il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua è **elaborato dal gestore dell'impianto di affinamento**, da altre parti responsabili e dagli utilizzatori finali, a seconda dei casi. Le parti responsabili che elaborano il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua sono tenute a consultare tutte le altre pertinenti parti responsabili e gli utilizzatori finali, a seconda dei casi.

Il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua deve basarsi su tutti i principali elementi della gestione dei rischi di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2020/741, e individuare le responsabilità di gestione dei rischi del gestore dell'impianto di affinamento e di altre parti responsabili.

Il piano provvede in particolare a:

- a) stabilire le prescrizioni necessarie per il gestore dell'impianto di affinamento oltre a quelle specificate nell'allegato I, in conformità dell'allegato II, punto B), per attenuare ulteriormente i rischi prima del punto di conformità;
- b) individuare i pericoli, i rischi e le adeguate misure preventive e/o le eventuali misure correttive in conformità dell'allegato II, punto C);
- c) individuare ulteriori barriere nel sistema di riutilizzo dell'acqua, e stabilire ulteriori prescrizioni, necessarie dopo il punto di conformità per garantire che il sistema di riutilizzo dell'acqua è sicuro, comprese le condizioni relative alla distribuzione, allo stoccaggio e all'utilizzo, se del caso, e individuare le parti responsabili del rispetto di tali prescrizioni.

Il **comma 4** stabilisce infine che le amministrazioni svolgano le attività previste dell'articolo in esame con le **risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente**.

L'Allegato A al decreto in esame contiene due parti.

La **Parte A**, suddivisa in due sezioni, definisce gli utilizzi e le prescrizioni minime per le acque affinate.

La **sezione 1** specifica che per **uso irriguo in agricoltura** s'intende l'irrigazione dei seguenti tipi di colture:

- colture alimentari da consumare crude, ossia colture destinate al consumo umano a uno stato crudo o non lavorato;
- colture alimentari trasformate, ossia colture i cui prodotti sono destinati al consumo umano dopo un processo di trasformazione (cottura o lavorazione industriale);

- colture per alimentazione animale (pascoli e colture da foraggio);
- colture non alimentari, ossia colture i cui prodotti non sono destinati al consumo umano (da fibra, da sementi, da energia, da ornamento, per tappeto erboso).

La **sezione 2** specifica le **prescrizioni minime di qualità** delle acque affinate per usi irrigui in agricoltura e controlli. La tabella 1 elenca le classi di qualità delle acque affinate a cui sono associate le tecniche di irrigazione e gli utilizzi agricoli consentiti. La tabella 2 suddivide le acque affinate in quattro classi di qualità in base al livello di specifici parametri (prescrizioni di qualità) e alla frequenza minima dei controlli.

La **parte B** è relativa al piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua. La **sezione 1** elenca i **fattori di rischio** di cui è necessaria l'individuazione e la gestione proattiva al fine di assicurare che le acque affinate siano utilizzate e gestite in maniera sicura e che non ci sia rischio per l'ambiente o per la salute umana o animale. La **sezione 2** indica le **misure di prevenzione** e le **barriere** che dovrebbero essere adottate affinché tutti i rischi individuati possano essere adeguatamente limitati e gestiti. La **sezione 3** fornisce uno schema recante i **criteri minimi per la redazione di un Piano di gestione dei rischi**.

Articolo 8 ***(Attuazione degli interventi di manutenzione degli invasi)***

L'**articolo 8** interviene sulle semplificazioni procedurali per la gestione delle terre e rocce da scavo, al fine di includere nelle attività previste anche la costruzione, lo scavo, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione, ed il restauro e la manutenzione di opere per la realizzazione degli invasi.

L'**articolo 8** modifica in più punti l'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, che individua gli ambiti di applicazione delle semplificazioni procedurali **per la gestione delle terre e rocce da scavo**. Nello specifico, con la **lettera a)**, si includono anche le operazioni per la realizzazione degli invasi nelle attività di costruzione, scavo, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione, che beneficiano dell'applicazione delle procedure semplificate per la gestione delle terre e rocce da scavo.

Con la **lettera b), numero 1)**, i sedimenti derivanti da operazioni di svaso, sfangamento e sghiaimento sono qualificati alla stregua di terre e rocce da scavo e, come disposto dal **numero 2)**, anche i fitofarmaci rientrano tra le sostanze che le terre e rocce da scavo in questione possono contenere.

L'art. 48, commi 1 e 3 del D.L. 13/2023 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica finalizzato alla semplificazione della disciplina vigente in materia di gestione delle terre e delle rocce da scavo, con l'abrogazione del citato D.P.R. n. 120 del 2017 e l'aggiornamento delle disposizioni da esso previste.

L'art. 8 del D.L. 133/2014, al fine di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo, ha previsto l'emanazione di un regolamento di delegificazione, per l'adozione di disposizioni di riordino e di semplificazione della materia secondo i principi e criteri direttivi dettati dalle lettere da a) a d-ter) del comma 1 del medesimo articolo. In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il [D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120](#) (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo).

Articolo 9 ***(Disposizioni urgenti in materia di fanghi da depurazione)***

L'**articolo 9** modifica l'art. 127 del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) – ove si disciplina la sottoposizione dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue alla normativa in materia di rifiuti – al fine di precisare che tale sottoposizione opera comunque solo alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione.

L'articolo in esame modifica il primo periodo del comma 1 dell'art. 127 del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) – ove si disciplina la **sottoposizione dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue alla normativa in materia di rifiuti**.

Il testo previgente del citato primo periodo del comma 1 dell'art. 127 del Codice dispone che – ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, recante “Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura” – i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione.

La modifica recata dalla norma in esame è volta a precisare che la sottoposizione di cui trattasi opera **comunque solo alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione**.

La relazione illustrativa sottolinea che la norma in esame “intende precisare la portata della disciplina vigente, specie con riferimento all'ambito di applicazione temporale della stessa” chiarendo che “la disciplina in materia di rifiuti non si applica ai fanghi prima del termine del processo di trattamento, comprensivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle fasi di essiccamento, digestione anaerobica, compostaggio, qualora svolte all'interno del sito preposto alla depurazione dal medesimo soggetto gestore”.

Si tratta di una precisazione che ribadisce quanto recentemente evidenziato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in [risposta all'interpello n. 156315/2022](#). In tale risposta infatti si legge che “fin quando non sia concluso il processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione, i fanghi sono regolamentati dalla disciplina di cui alla Parte III del D.lgs. 152/2006. Solo dopo, ove applicabile la disciplina dei rifiuti, anche ai sensi dell'art. 184 gli stessi sono classificati come rifiuti speciali” (si ricorda che, ai sensi dell'art. 184, comma 3, lettera g), del Codice dell'ambiente, rientrano nella categoria dei rifiuti speciali “i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie”).

In relazione alla gestione e all'utilizzo dei fanghi di depurazione, nel corso dell'[audizione del Direttore dell'Istituto di Ricerca sulle Acque \(IRSA-CNR\)](#) svolta,

nella scorsa legislatura, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati in data 24 marzo 2022, è stato sottolineato che tali fanghi “sono l'inevitabile prodotto del processo di depurazione delle acque reflue urbane. Infatti, non può avvenire alcuna depurazione delle acque reflue senza produrre necessariamente fanghi, anzi più depuriamo e più produciamo fanghi. Tutti i fanghi prodotti nei depuratori gestiti nell'ambito del servizio idrico integrato sono fanghi urbani, cui da sempre compete il codice CER (Catalogo europeo dei rifiuti) 19 08 05, che identifica un rifiuto non pericoloso assoluto proprio in virtù dell'attività da cui ha avuto origine... Dall'ultimo rapporto ISPRA in Italia nel 2019 sono state prodotte 3,4 milioni di tonnellate di fanghi e, se consideriamo 72 milioni di abitanti equivalenti, soggetti all'attività di depurazione, emerge una produzione di fanghi pari a circa 47 kg abitante equivalente all'anno, che (...), 47 kg è un dato medio (...). Per quanto riguarda il destino dei fanghi, (...) i dati ISPRA ci dicono che nel 2019 circa il 41 per cento dei fanghi è recuperato in agricoltura o direttamente o previa trasformazione in ammendanti di quel compost e correttivi del terreno. Quali sono le alternative al recupero in agricoltura? Sono, per esempio, lo smaltimento in discarica o al recupero in cementerie previo essiccamento termico e in sporadici casi, (...) l'incenerimento, il cui ricorso è sensibilmente inferiore rispetto ad altri Paesi europei”.

Articolo 10

(Modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione)

L'**articolo 10** modifica la disciplina relativa agli impianti di desalinizzazione prevedendo, in particolare: che tali impianti non sono più soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA) statale ma solamente a verifica di assoggettabilità a VIA regionale, purché aventi una capacità pari o superiore a 200 litri al secondo; introduce, nell'allegato 5 alla parte terza del Codice (che disciplina i limiti di emissione degli scarichi idrici) specifiche prescrizioni per gli scarichi di acque reflue derivanti da procedimenti di dissalazione.

La relazione illustrativa ricorda che l'attuale siccità rende necessario, tra l'altro, "diminuire le pressioni sulla risorsa idropotabile prelevata da falda o da acque superficiali, creando sistemi di approvvigionamento alternativi, ove ambientalmente ed economicamente sostenibili, quali i dissalatori". In particolare, la medesima relazione sottolinea che "affinché gli investimenti relativi agli impianti di dissalazione possano realizzarsi in tempi brevi, è necessario modificare l'attuale articolato della legge 17 maggio 2022, n. 60, la c.d. 'legge SalvaMare', per quanto concerne le autorizzazioni per la realizzazione degli impianti stessi. Questi ultimi, infatti, possono costituire, come già accade in diversi paesi dell'Unione europea, un valido supporto all'approvvigionamento idropotabile sia in forma esclusiva – in quei contesti, come quelli delle isole minori, nei quali non sono disponibili altre fonti di approvvigionamento – sia in forma complementare alle restanti fonti di approvvigionamento idropotabile".

Modifiche alla c.d. legge SalvaMare (comma 1)

Il comma 1 dell'articolo in esame modifica i criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione recati dall'art. 12 della legge 60/2022 (c.d. legge SalvaMare).

La **lettera a)** modifica il primo periodo del comma 1 del citato articolo 12, che nel testo previgente assoggetta a VIA statale tutti gli impianti di desalinizzazione, al fine di introdurre un regime meno restrittivo che prevede la sola **verifica di assoggettabilità a VIA regionale** (c.d. *screening* di VIA regionale) **per i soli impianti di desalinizzazione di capacità pari o superiore** alla soglia di cui alla lettera s-bis) del punto 8) dell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Tale soglia, introdotta dal comma 2, lettera a), punto 2), dell'articolo in esame, è pari a **200 litri al secondo** (200 l/s).

Quindi da un lato si modifica l'autorità competente alla valutazione, prevedendo che la stessa sia svolta dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, e dall'altro lato si prevede che non si procede automaticamente alla VIA ma si effettui solamente uno *screening* di VIA e non per tutti gli impianti ma solo per quelli di capacità pari o superiore a 200 l/s. Per gli impianti aventi

una capacità inferiore a tale soglia non viene quindi nemmeno previsto lo *screening* di VIA.

La lettera in esame, inoltre, sopprime conseguentemente il secondo periodo del comma 1 del citato articolo 12 che, nel testo previgente, prevede l'introduzione degli impianti di desalinizzazione nell'elenco, recato dall'allegato II alla parte seconda del Codice, dei progetti assoggettati a VIA statale.

La relazione illustrativa giustifica l'introduzione della norma in esame evidenziando che “studi condotti su impianti esistenti hanno dimostrato che una corretta gestione degli impianti stessi non apporta significativi impatti ambientali”.

La **lettera b)** **sopprime** il secondo periodo del comma 2 dell'art. 12 della L. 60/2022 che prevede **l'emanazione di un apposito decreto ministeriale** volto alla definizione, **per gli scarichi degli impianti di desalinizzazione**, di criteri integrativi rispetto a quelli riportati dal Codice dell'ambiente.

Tali criteri vengono direttamente introdotti, nel testo del Codice dell'ambiente, dalla lettera b) del comma 2.

La **lettera c)** **amplia le possibilità di realizzare impianti di desalinizzazione, eliminando** (mediante la soppressione del secondo e del terzo periodo del comma 3 dell'art. 12 della L. 60/2022) **due delle tre condizioni contemplate dal testo previgente.**

In base al testo previgente del citato comma 3, gli impianti di desalinizzazione destinati alla produzione di acqua per il consumo umano sono ammissibili:

- a) in situazioni di comprovata carenza idrica e in mancanza di fonti idrico potabili alternative economicamente sostenibili;
- b) qualora sia dimostrato che siano stati effettuati gli opportuni interventi per ridurre significativamente le perdite della rete degli acquedotti e per la razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica prevista dalla pianificazione di settore;
- c) nei casi in cui gli impianti siano previsti nei piani di settore in materia di acque e in particolare nel piano d'ambito anche sulla base di un'analisi costi benefici.

Le lettere b) e c) testé riportate sono soppresse dalla disposizione in esame. **L'unica condizione** per la realizzazione di impianti di desalinizzazione **che residua** è quindi quella (recata dalla lettera a) sopra riportata) della presenza di situazioni di **comprovata carenza idrica e di mancanza di fonti idrico potabili alternative economicamente sostenibili.**

La relazione illustrativa sottolinea che le condizioni soppresse “pongono delle condizioni che non appaiono più in linea con il contesto contingente, potendo comportare che la realizzazione degli impianti di desalinizzazione non avvenga entro tempi celeri (i soli compatibili con la necessaria immediatezza richiesta da una crisi idrica)”.

La **lettera d)** integra il comma 4 dell'art. 12 della L. 60/2022 – che nel testo previgente prevede l'emanazione di un apposito decreto ministeriale volto alla **definizione di criteri di indirizzo nazionali sull'analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione** nonché delle soglie di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale degli impianti medesimi – al fine di prevedere che il decreto ministeriale in questione:

- deve essere adottato d'**intesa con la Conferenza unificata**;
- deve limitarsi alla sola definizione di criteri di indirizzo nazionali sull'analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione, e non anche delle soglie di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale degli impianti medesimi, dato che tali soglie sono ora definite, o meglio definita, visto che la soglia è solamente una (pari a 200 l/s), dal comma 2, lettera a), punto 2), dell'articolo in esame.

Modifiche al Codice dell'ambiente (comma 2)

Il comma 2, **lettera a), punto 1)**, sopprime il punto 17-ter “Impianti di desalinizzazione” nell'allegato II alla parte seconda del Codice dell'ambiente (che contiene l'elenco dei progetti sottoposti a VIA statale).

Il comma 2, **lettera a), punto 2)**, introduce nell'allegato IV alla parte seconda del Codice dell'ambiente (che elenca i progetti sottoposti a *screening* di VIA regionale) gli impianti di desalinizzazione con capacità pari o superiore a 200 l/s (nuova lettera *s-bis*) del punto 8 di tale allegato).

In relazione alle norme recate dalla lettera a), si fa notare che trattasi di disposizioni conseguenti a quella recata dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo in esame, che non prevede più la VIA statale ma solo lo *screening* di VIA regionale per gli impianti di desalinizzazione.

La **lettera b)** del comma in esame introduce, nell'allegato 5 alla parte terza del Codice (che disciplina i limiti di emissione degli scarichi idrici) un nuovo punto 1.2.3-*bis* che reca **specifiche prescrizioni per gli scarichi di acque reflue derivanti da procedimenti di dissalazione**.

Si tratta di una disposizione conseguente a quella recata dalla lettera b) del comma 1 che sopprime la norma che prevedeva l'emanazione di un apposito decreto ministeriale volto alla definizione, per gli scarichi degli impianti di desalinizzazione, di criteri integrativi rispetto a quelli riportati dal Codice dell'ambiente. Tali criteri, in virtù della lettera in esame, vengono introdotti direttamente nel testo dell'allegato 5 alla parte terza del Codice dell'ambiente.

La nuova disciplina – che, come precisato dalla nuova disposizione introdotta, integra le prescrizioni e i criteri dettati nei punti precedenti dell'allegato 5 – prevede che:

- l'**incremento percentuale massimo di salinità del corpo recipiente** entro un raggio di 50 metri dallo scarico (zona di mescolamento), rispetto alla

concentrazione salina media dell'acqua marina nell'area di interesse, è pari a $\Delta S_{\text{max}} < 5\%$;

- si applicano i **valori limite di emissione** di cui alla tabella 3 (che individua i valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura), a esclusione di cloruri e solfati, nonché i valori limite di emissione (VLE) di cui all'art. 101 del Codice per le altre sostanze eventualmente presenti nello scarico, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici (previsti dall'art. 76 del Codice dell'ambiente).

Il riferimento all'art. 101 sembra in particolare riguardare il comma 2 di tale articolo, in base al quale “le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto (...) nelle Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella Tabella 5 del medesimo Allegato”.

- per le acque reflue derivanti dai procedimenti di dissalazione è permesso il solo **scarico nei corpi idrici marini e nelle acque costiere**.

Articolo 11

(Misure per l'istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica)

L'articolo 11, mediante l'introduzione dell'osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici, mira ad **efficientare i processi decisionali** in occasione di **crisi idriche a livello distrettuale** e ad assicurare un **maggior raccordo** tra gli **enti competenti in materia**, anche per quanto attiene ai flussi informativi sulle disponibilità di risorse idriche, necessari per supportare ogni eventuale decisione, anche ai fini della deliberazione dello stato di emergenza nazionale da *deficit* idrico.

Il **comma 1** dell'articolo in esame, attraverso un'integrazione dell'articolo 63 del [d.lgs. 152 del 2006](#), **introduce** espressamente **l'osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici** (nel seguito anche "osservatorio permanente") tra gli organi dell'Autorità di bacino distrettuale.

Con il **comma 2**, al predetto decreto legislativo viene **aggiunto l'articolo 63-bis**, nel quale si precisa che l'osservatorio permanente opera sulla base degli indirizzi adottati ai sensi dell'articolo 63, commi 2 e 5, e svolge **funzioni di supporto** per il **governo integrato delle risorse idriche**, oltre a curare la raccolta, l'aggiornamento e la diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all'uso della risorsa nel distretto idrografico di riferimento (compresi il riuso delle acque reflue, i trasferimenti di risorsa e i volumi eventualmente derivanti dalla desalinizzazione, i fabbisogni dei vari settori d'impiego, con riferimento alle risorse superficiali e sotterranee), allo scopo di **elaborare e aggiornare il quadro conoscitivo** di ciascuno degli **usi consentiti dalla normativa vigente**, anche al fine di consentire all'Autorità di bacino di esprimere pareri e formulare indirizzi per la regolamentazione dei prelievi, degli usi e delle possibili compensazioni, coerentemente con gli obiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione distrettuale, di cui agli articoli 117 e 145, nonché con quelli della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNACC) (comma 1).

Si prevede, inoltre, un obbligo di **disponibilità**, in maniera **continuativa e in formato aperto**, dei **dati** e delle **informazioni** in possesso delle amministrazioni regionali, degli enti di governo dell'ambito, dei consorzi di bonifica, delle società di gestione del servizio idrico e degli altri soggetti competenti in materia di risorse idriche relative a ciascun distretto, all'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente (comma 2).

L'osservatorio permanente assicura, anche nei confronti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, un **adeguato flusso di informazioni** necessarie ai fini della valutazione dei livelli di severità idrica, della relativa evoluzione, dei prelievi in atto, nonché, per la definizione delle

azioni emergenziali più idonee al relativo livello di severità. Qualora sia necessaria una deliberazione dello stato di emergenza nazionale, l'osservatorio permanente **elabora scenari previsionali e formula proposte** anche relative a **temporanee limitazioni all'uso delle derivazioni**, sulla base dei quali il segretario generale dell'Autorità di bacino può adottare, con proprio atto, misure di salvaguardia di cui all'articolo 65, commi 7 e 8 (comma 3).

Si prevede, altresì, che il predetto osservatorio permanente sia composto dai **rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente** e presieduto dal **segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale**. La partecipazione all'osservatorio è a titolo gratuito. Il suddetto osservatorio può essere integrato, per le sole attività istruttorie, da esperti, senza diritto di voto, appartenenti ad enti, associazioni, istituti e società pubbliche, competenti nelle materie utili allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, secondo periodo. Tali esperti sono nominati con decreto del capo dipartimento competente in materia di utilizzi idrici presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (comma 4).

Infine, si disciplina il **quorum deliberativo** dell'osservatorio (maggioranza dei tre quinti dei componenti con diritto di voto presenti alla seduta) e si rimanda ad **apposito regolamento**, approvato dalla Conferenza istituzionale permanente, la determinazione delle **modalità di organizzazione e funzionamento**, nonché, di **cessazione dell'efficacia degli eventuali protocolli di intesa** istitutivi degli osservatori permanenti sugli utilizzi idrici presso l'Autorità di bacino distrettuale (comma 5).

Articolo 12

(Misure per il rafforzamento del sistema sanzionatorio per l'estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe)

L'articolo 12 introduce misure volte al rafforzamento del sistema sanzionatorio in caso di estrazione illecita di acqua, nonché modifiche alla disciplina sanzionatoria degli inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe.

In particolare, al **comma 1**, vengono elevate le sanzioni amministrative previste [dall'articolo 17 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775](#), **in caso di utilizzo abusivo delle acque pubbliche**, prevedendo, inoltre, che entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni in merito alle violazioni accertate nell'anno precedente.

Il comma 2 apporta modifiche [all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507](#), che **disciplina il quadro sanzionatorio applicabile in caso di inadempimento degli obblighi ivi previsti per l'esercizio e la manutenzione delle dighe.**

Come emerge dalla relazione illustrativa, tale norma, pur prevedendo la possibilità di erogare sanzioni amministrative per violazioni alle disposizioni di settore in materia di dighe, è risultata di difficile applicazione nella formulazione originaria. In particolare, sono emerse criticità relative alla fase d'individuazione della persona fisica (o delle persone fisiche in solido), cui attribuire la responsabilità delle violazioni, a fronte del soggetto giuridico cui è riferibile l'attività. Secondo le richiamate norme (derivanti dalla disciplina generale in materia di sanzioni amministrative personali), l'individuazione del responsabile (o dei responsabili) da parte dell'Organo accertatore dovrebbe essere effettiva ed incontestabile, senza generici riferimenti ai soggetti concessionari o gestori cui sono ascritte le attività oggetto di sanzione, pena l'annullabilità della sanzione stessa ove irrogata.

Al fine di superare la criticità applicativa sopra descritta e di evitare di vanificare anche lo scopo deterrente della norma, viene modificato il testo del soprarichiamato articolo 4, trasformando la sanzione amministrativa da sanzione personale in sanzione nei confronti della persona giuridica costituita dall'ente o dalla società concessionaria di derivazione o comunque gestore della diga, incrementando, al contempo, l'entità della stessa.

Articolo 13 ***(Piano di comunicazione relativo alla crisi idrica)***

L'articolo 13 reca disposizioni concernenti un **piano di comunicazione sui temi della crisi idrica**, predisposto dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il piano di comunicazione deve assicurare un'adeguata informazione sulla situazione di crisi idrica che interessa il territorio nazionale in maniera persistente e sulle ripercussioni che si possono determinare sul tessuto economico e sociale. Inoltre, il piano deve garantire, a cittadini ed operatori del settore, le informazioni necessarie per il corretto utilizzo della risorsa idrica.

La norma demanda l'approvazione del citato piano di comunicazione ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge (quindi entro il 30 maggio 2023).

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri predispone il piano di comunicazione in parola, sentite le amministrazioni centrali coinvolte nella programmazione, progettazione ed esecuzione delle misure necessarie a fronteggiare la crisi idrica, per le parti di specifica competenza.

Alla realizzazione del piano di comunicazione si provvede nei limiti delle risorse a tal fine destinate nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il [Dipartimento per l'informazione e l'editoria](#) è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio che opera nell'area funzionale relativa al coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale, alla promozione delle politiche di sostegno all'editoria ed ai prodotti editoriali, ed al coordinamento delle attività volte alla tutela del diritto d'autore.

Per quanto concerne i principali riferimenti normativi si veda [qui](#). Per alcuni precedenti, si veda la pagina internet sul sito istituzionale del Dipartimento dedicata alle [campagne di comunicazione del Governo](#) (dalla XV legislatura).

Si segnala, infine, che nel bilancio di previsione 2023 della Presidenza del Consiglio dei ministri, le “Somme da destinare alle attività di comunicazione istituzionale” (cap. 563) ammontano a 2.500.000 euro per il 2023 (competenza e cassa).

Articolo 14
(Entrata in vigore)

L'**articolo 14** dispone che il presente decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **15 aprile 2023**.